

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Tiziana Assunta Orru'	Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere
Dott. Glauco Zaccardi	Consigliere rel.

all'udienza del 27/10/2015

nelle cause civili riunite di II Grado iscritte al n. r.g. **2929/2015** e al n. r.g. **3106/2015**:

tra

SANTORO, ROBERTA con domicilio in VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 00100
ROMA, con l'avv. PIRANI GIORGIO PARASCANDOLO SILVIA

Reclamante principale

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA , domiciliato in VIA DELLE TRE
MADONNE, 8 00197 ROMA , con gli avv. MARAZZA MAURIZIO e MARAZZA
MARCO;

Reclamata e reclamante incidentale

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA



OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92 avverso la sentenza n. 6700/2015 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositata il 2.7.2015

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti

Fatto e motivi

- ✓ Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, del quale la redazione della sentenza costituisce segmento;
- ✓ Letto l'art. 132 n. 4 cpc;
- ✓ Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc;

Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, pronunciando sull'opposizione proposta dalla Compagnia Aerea Italiana s.p.a. - già Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a.- avverso ordinanza ex articolo 1, comma 49 della legge 28 giugno 2012, n. 92, resa il 27.2.2015, con la quale era stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Santoro Roberta con lettera del 31.1.2014, era stata ordinata la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed era stata condannata la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni omesse dal recesso sino alla reintegrazione, così ha statuito:

“in parziale riforma dell'ordinanza opposta, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a Roberta Santoro e dichiara risolto il rapporto di lavoro della stessa lavoratrice con effetto dalla data del licenziamento;

per l'effetto, condanna Alitalia Cai a corrispondere a Roberta Santoro una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 18 dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1,530,23 mensili) con il versamento dei contributi come per legge;

oltre rivalutazione ed interessi sull'importo via via rivalutato come per legge fino al pagamento”;

Rilevato che la sentenza reclamata, con ampia e articolata motivazione in diritto,



ha fondato le proprie statuizioni su argomentazioni così riassumibili.

- a) In primo luogo non poteva essere accolta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in giudizio della Alitalia SAI s.p.a., cessionaria di azienda dalla Compagnia Aerea Italiana s.p.a. con effetto dall'1.1.2015, ovvero da data successiva al deposito del ricorso ex art. 1, comma 48, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A detta della Santoro, istante, poiché la SAI era subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici già facenti capo alla CAI e rientranti nell'azienda e, giacché la cessione era avvenuta successivamente all'introduzione della fase sommaria, conclusasi con ordinanza depositata il 27.2.2015, alla cessionaria avrebbe potuto e dovuto essere estesa la domanda di reintegrazione con l'opposizione ex art. 1, comma 51 della medesima legge 92/2012. Sul punto, la sentenza reclamata ha osservato che: *"... la norma prevede che "non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti". Ma in questo caso non si tratta in realtà di una domanda nuova che si basa sugli "identici fatti costitutivi" (è pacifico anzi che si fonda sul trasferimento d'azienda e quindi su fatti diversi) e non viene spiegato nemmeno come potrebbe essere considerata una domanda svolta "nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune" e tantomeno "dai quali si intende essere garantiti".*
- b) Nel merito, la sentenza reclamata ha premesso in fatto, con riguardo alla procedura collettiva oggetto del presente giudizio, che: *"Dagli atti emerge che l'accordo del 24 ottobre 2014, premesso il richiamo al precedente accordo del 12 luglio, ha stabilito i criteri di scelta da adottare nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo in relazione a quanto definito nel processo di risanamento. In concreto, rispetto al*



personale di terra che in questa sede rileva, sono stati previsti i seguenti criteri ai fini della collocazione in mobilità da adottare in successione: A) indipendentemente dall'area organizzativa di appartenenza, a tutti coloro che, entro e non oltre il 30 aprile 2014, avrebbero comunicato la "non opposizione" alla collocazione in mobilità; B) a tutto il personale di terra che avrebbe maturato i requisiti di accesso ad un qualsiasi trattamento pensionistico nell'arco temporale di fruizione delle misure disponibili di sostegno al reddito per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Prevedendo altresì che a partire dal 31 ottobre 2014 la società, fermo restando il periodo di preavviso contenuto negli accordi del 12 luglio, avrebbe potuto procedere con la comunicazione di collocazione in mobilità di tutto il personale in esubero, sino a concorrenza delle unità dichiarate eccedenti nella comunicazione di avvio della procedura in applicazione dei criteri di cui alla lettera A (profili Occupazionali), punto B, del verbale del 12 luglio 2014, semplicemente richiamati ed integrati dall'accordo 24 ottobre 2014. Le stesse parti, con l'accordo di ottobre, hanno ribadito che i criteri di cui all'accordo di luglio avrebbero operato in successione e secondo l'ordine di priorità già indicato, precisando e convenendo che con riferimento al criterio delle esigenze organizzative e produttive di cui al punto 8, lett. a), per il personale di terra: A) "a parità di condizioni di lavoro si procederà con la collocazione in mobilità del personale con minor numero di certificazioni/abilitazioni e/o con minori abilità professionali sui specifici apparati/sistemi precedentemente acquisite all'esito di percorsi formativi documentati o certificati dalle autorità competenti nello svolgimento dell'attività lavorativa in azienda protrattasi per almeno 12 mesi..." E che "a parità di posizioni di lavoro e del criterio delle esigenze organizzative e produttive come sopra esplicitato, il personale da collocare in mobilità verrà individuato in



applicazione del criterio dell'anzianità di servizio e, a parità di anzianità, secondo il criterio dei carichi di famiglia considerato quanto risultante ai fini fiscali alla data di sottoscrizione del presente accordo”.

In proposito, a detta della sentenza reclamata, né la comunicazione iniziale di avvio della procedura del 3.10.2014 (documento 8 della reclamante principale in primo grado) all'esito della quale era stata licenziata la Santoro, né l'accordo del 24.10.2014 (documento 9 del medesimo fascicolo di parte), né, infine, la comunicazione finale del 4.11.2014 (doc. 10), consentivano ai lavoratori interessati di controllare la correttezza delle operazioni e la rispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri concordati negli accordi. In particolare: *“Nel caso di specie tale verifica deve tenere conto del fatto che l'Area di riferimento rispetto alla posizione della Santoro è la “Chief Commercial Officer” all'interno della quale è stata creata la funzione “Customer center” che a sua volta è stata suddivisa in 5 Unità Organizzative di 1° Livello (e tra queste quella “relazioni con la clientela”). Evidentemente non è discussione la facoltà dell'imprenditore di frammentare l'Area e la funzione ma resta il fatto che in questo modo si impedisce una verifica e comparazione rispetto al totale di 139 unità, a maggior ragione considerando l'ulteriore suddivisione per alcune posizioni in Unità Organizzative di 2° livello (negli accordi di luglio e ottobre 2014 si parlava solo di sede di lavoro o di unità produttiva) e soprattutto l'ulteriore suddivisione in 7 griglie e, al loro interno, di ulteriori sottogriglie, con indicazione della qualifica, che portano ad effettuare la comparazione su basi via via più ristrette.*

- c) Tale vizio integrava, non già un'ipotesi di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, come ritenuto dall'ordinanza opposta depositata il 27.2.2015, bensì atteneva alla fissazione dei criteri stessi, in quanto generici ed indefiniti. Cosicché, vertendosi in ambito di vizio della



procedura e non della scelta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'art. 1, comma 46, della legge 92/2012, la tutela applicabile nel caso di specie non era quella reintegratoria di cui all'art. 18, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 43 della stessa legge 92/2012, bensì quella indennitaria di cui al novellato comma settimo, terzo periodo dell'art. 18. Pertanto, competendo alla Santoro un indennizzo compreso tra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, tenuto conto della durata del rapporto (dal 1997) e delle notevoli dimensioni della CAI, la sentenza reclamata ha dichiarato risolto il rapporto stesso e ha condannato la società al pagamento di 18 mensilità della predetta retribuzione globale di fatto, pari quest'ultima a € 1.530,23 mensili.

- d) Non sussisteva, infine, la pure lamentata nullità della procedura e del licenziamento, per essere stata la prima avviata e conclusa in frode all'art. 2112 c.c., sotto il profilo che, il licenziamento collettivo (dei 1.635 lavoratori di cui all'Accordo quadro del 12.7.2014) oggetto di causa, sarebbe stato determinato dalla finalità, non già di fronteggiare la crisi aziendale della CAI, bensì di assicurare il buon esito della cessione di azienda alla costituenda Alitalia SAI, della quale, il socio Etihad Airways, che poi sarebbe entrato nella compagine sociale con partecipazione al 49% del capitale, avrebbe fornito cospicui apporti finanziari solo in caso di massiccia riduzione del personale. La doglianza della lavoratrice non era fondata perché, come già osservato sul punto dall'ordinanza opposta, non esiste alcun impedimento legislativo all'utilizzo delle procedure collettive per favorire la cessione dei plessi aziendali.

Rilevato che, con reclamo depositato il 23.7.2015 e iscritto al numero R.G. 2929/2015 di questa Corte, Santoro Roberta censura la decisione gravata, affidandosi alle seguenti doglianze:



- 1) Violazione dell'art. 1 e dell'articolo 4 della legge 223/1991, elusione dell'art. 2112 c.c., nullità della procedura.
- 2) Violazione dell'art. 4, commi 3 e 9 della legge 223/1991, perché il numero di lavoratori da licenziare, indicato nell'accordo del 12.7.2014 in 1.635 lavoratori, era stato poi elevato nella comunicazione del 31.7.2014 in 2.171 unità, superiore alla cifra concordata di ben 536 dipendenti.
- 3) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 46 della legge 92/2012, in relazione all'individuazione della tutela applicabile alla lavoratrice nel caso di specie, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza reclamata, già il 12.7.2014 l'accordo collettivo aveva chiarito (ed ulteriormente era stato precisato con il successivo accordo del 24.10.2014) che, ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare, si sarebbero guardate le esigenze produttive di *"ciascuna unità produttiva/sede di lavoro"* e che, al riguardo, a parità di condizioni di lavoro si sarebbe proceduto con la collocazione in mobilità del personale con minor numero di certificazioni/abilitazioni e/o con minori abilità professionali sui specifici apparati/sistemi precedentemente acquisite all'esito di percorsi formativi documentati o certificati dalle autorità competenti nello svolgimento dell'attività lavorativa in azienda protrattasi per almeno 12 mesi e, ancora, a parità di posizioni di lavoro e del criterio delle esigenze organizzative e produttive come sopra esplicitato, il personale da collocare in mobilità sarebbe stato individuato secondo il criterio dell'anzianità di servizio e, a parità di anzianità, in base al criterio dei carichi di famiglia.
- 4) Erroneità del diniego di autorizzazione alla chiamata in causa dell'Alitalia SAI s.p.a., per violazione dell'art. 1, comma 51, della legge 92/2012: Nel caso di specie, infatti, la causa è comune alla cessionaria di azienda, poiché è quest'ultima la società che, in caso di accoglimento della domanda di reintegrazione, dovrebbe darvi esecuzione. Ricorrerebbero, quindi, i presupposti



di fatto e diritto per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima SAI.

Rilevato che , costituendosi nel procedimento r.g. 2929/2015, la reclamata CAI s.p.a. ha domandato il rigetto del reclamo e, con distinto atto di reclamo depositato il 30.7.2015, ha domandato la riforma della sentenza reclamata e dichiararsi la legittimità della procedura collettiva e del licenziamento intimato alla Santoro.

Rilevato che la società, in proposito, ha articolato le seguenti censure.

- 1) Violazione del principio di non contestazione, perché la lavoratrice non aveva dedotto la violazione dei criteri di scelta, né alcunché in merito alla propria posizione di lavoro e a quella di eventuali lavoratori ai quali essere comparata.
- 2) Erronea valutazione nel merito dei presunti vizi di comunicazione di avvio della procedura, poiché nell'unità alla quale era addetta la Santoro, di 29 unità attingibili dello stesso profilo della odierna reclamante principale, era stato deciso il licenziamento di 24 dipendenti, dei quali tutti avevano certificazioni professionali superiori a quelle della Santoro, ossia: Corso Reservation & Ticketing, Corso Millemiglia, Corso RCL e CRM e attività di Affiancamento sulle tre Macroaree Team Mail Entry, Team gestione – Istruttorie –ENAC CAA (sul punto la reclamante incidentale richiama le proprie deduzioni contenute a pagina 13 dell'opposizione ex art. 1, comma 48, della legge 92/212, ove si elencavano i suddetti titoli professionali).
- 3) Erronea valutazione in ordine alla ritenuta infrazione al dovere di buona fede da parte dell'azienda.
- 4) Erroneità della ritenuta sussistenza dei vizi della comunicazione finale.
- 5) Errore nella liquidazione, eccessiva, dell'indennità risarcitoria.

Rilevato che, nell'udienza odierna, i reclami sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto entrambi la stessa sentenza.



Ritenuto che, mediante il reclamo principale e il reclamo incidentale, il Collegio sia stato investito di tutte le questioni già sottoposte al giudice dell'opposizione e affrontate con la sentenza reclamata.

Ritenuto che, in ordine logico, debba essere esaminata preliminarmente l'istanza, riproposta dalla Santoro con il quarto motivo di reclamo principale, di autorizzazione alla chiamata in causa della Alitalia SAI s.p.a., cessionaria di azienda dalla CAI con effetto dall'1.1.2015, ossia da data successiva all'introduzione del procedimento in fase sommaria. Con la conseguenza che, non essendo stato possibile citare la SAI all'epoca della proposizione del ricorso ex art. 1, comma 48 della legge 92/2012 e, dovendo detta società procedere, in caso di accoglimento della domanda di reintegra, a dare esecuzione al relativo ordine, secondo la reclamante principale il Tribunale avrebbe dovuto autorizzare la chiamata in causa della cessionaria, alla quale la causa sarebbe comune ai sensi e per gli effetti del comma 51 del citato art. 1.

La censura è infondata, dovendosi confermare la decisione del Tribunale, seppure con motivazione diversa da quella utilizzata dalla sentenza reclamata. Preliminare ed assorbente, infatti, rispetto alla valutazione se, nel caso di specie, il riferimento dell'art. 1, comma 51, alle parti alle quali la causa è comune, possa intendersi esteso anche alla cessionaria di azienda SAI, è per il Collegio il rilievo che l'istanza di autorizzazione in causa non meriti accoglimento per carenza di interesse in capo all'odierna reclamante.

Sul punto, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale (Ordinanza 5507 dell'8.3.2011, pronunciata ex 380-bis): *"In tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE, la*



quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83) - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.)". La menzionata giurisprudenza ne trae il corollario che, annullato il licenziamento intimato dalla cedente prima della cessione, il titolo giudiziale possa essere fatto valere direttamente nei confronti dell'impresa cessionaria.

Con la conseguenza che, solo ove quest'ultima non dia esecuzione all'ordine di reintegra, diventerebbe concreto e attuale l'interesse del lavoratore reintegrato ad agire nei confronti del soggetto subentrato.

Nel caso di specie, dunque, l'interesse della Santoro all'estensione del contraddittorio alla SAI non è concreto e attuale, potendo ella, in caso di accoglimento dell'ordine di reintegrazione, spendere il titolo direttamente verso la cessionaria.

Nel merito, ritiene la Corte che debbano essere condivise le argomentazioni della sentenza reclamata e dell'ordinanza del 27.2.2015, le quali entrambe hanno escluso che la procedura fosse nulla perché ordita in frode alla legge, ossia perché, attraverso il ricorso al licenziamento collettivo, la CAI non avrebbe in realtà inteso fronteggiare la propria crisi aziendale, bensì avrebbe semplicemente avuto di mira la realizzazione delle condizioni atte a favorire la cessione del complesso aziendale alla (allora) costituenda SAI e, soprattutto, l'ingresso del socio Ethiad Airways.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la procedura di licenziamento collettivo non presupponga necessariamente una crisi aziendale, né un ridimensionamento strutturale dell'attività produttiva, potendo il requisito della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro ravvisarsi nella decisione di modificare l'organizzazione produttiva anche soltanto con la contrazione della forza lavoro (così Cass. 10126/2012; conforme, Cass. 4653/2009) e dovendo



escludersi che *“la legittimità del recesso possa dipendere dai motivi della riduzione di personale, non sindacabili, infatti, dal giudice (tanto è vero che la riduzione di personale “ingiustificata” non è prevista dalla legge tra i motivi di annullamento del singolo licenziamento) (così Cass. 10126/2012 cit., che ribadisce l’estraneità, dall’ambito del controllo giudiziale, della verifica dell’effettività e ragionevolezza dei motivi che giustificano, nelle enunciazioni dell’imprenditore, la riduzione di personale; conformi, Cass. 19576/2013 e Cass. 22873/2013 cit.)*.

E’, dunque, infondato il primo motivo del reclamo principale.

Venendo, poi, alle questioni della fissazione del numero dei dipendenti da licenziare e della sufficiente precisazione dei criteri di scelta dei lavoratori, nonché dell’applicazione dei criteri stessi, riproposte integralmente dalle parti con i motivi secondo e terzo del reclamo principale e primi quattro del reclamo incidentale, da esaminarsi congiuntamente (poiché comportanti la valutazione unitaria e complessiva della legittimità delle varie fasi della procedura), ritiene il Collegio che debba essere riformata la sentenza gravata, la quale ha ritenuto viziata la procedura e, al contrario, non sussistente il vizio nell’applicazione dei criteri stabiliti.

Deve premettersi che, con l’Accordo quadro del 12.7.2014, documento 5 della reclamante principale in primo grado, era stata convenuta una riduzione del personale nella misura di 1.635 unità complessive, cifra alla quale si sarebbe giunti attraverso due distinte e successive procedure.

- a) Una prima, da concludersi entro il 15.9.2014, nella quale sarebbero stati “collocati in mobilità” (leggasi licenziati, nella terminologia introdotta con la legge 92/2912) i lavoratori i quali avessero, alternativamente, accettato la risoluzione del rapporto di lavoro a fronte di un incentivo all’esodo o conseguito il diritto a trattamento pensionistico durante il periodo di fruizione di prestazioni a sostegno del reddito.
- b) Una seconda, da avviarsi successivamente al 15.9.2014 e da concludersi entro 10 giorni, nella quale avrebbe avuto luogo la riduzione degli ulteriori esuberanti,



nell'ambito della quale il personale avrebbe dovuto essere scelto in vista delle esigenze organizzative e produttive, ovvero, con specifico riguardo al personale di terra (al quale apparteneva la Santoro): collocazione geografica e, nell'ambito dell'ambito geografico, a parità di posizioni lavorative, sarebbero stati licenziati i lavoratori con minori certificazioni o abilitazioni e, in caso di parità, con minore anzianità di servizio e, ancora, in caso di parità, con minori carichi di famiglia. E' in questa seconda procedura che si colloca il licenziamento della Santoro.

In ogni caso, secondo l'accordo del 12 luglio 2014, le parti avrebbero proceduto a una verifica della situazione in essere al 15.9.2014 e avrebbero concordato, in caso di riscontro dell'esigenza di procedere ad ulteriori esuberi per la permanenza dell'eccedenza di personale, le misure da adottarsi (punto 5 dell'Accordo).

Ciò che è avvenuto e che ha avuto il seguito con la comunicazione del 3.10.2014, di avvio della procedura di licenziamento collettivo nel quale è stata inserita la Santoro, documento 8 della reclamante principale in primo grado, comunicazione nella quale si dava conto degli esiti della prima fase di riduzione "concordata" con i lavoratori e si fissava il numero dei licenziandi nella seconda procedura in 1.244 unità, ossia, come dedotto dalla CAI nella memoria di costituzione del procedimento r.g. 2929/2015, in un quantità inferiore a quella prevista con l'Accordo del 12.7.2014.

L'Azienda, in altri termini, seguendo le cadenze procedurali alle quali si era vincolata con l'Accordo del 12.7.2014, ha proceduto al riscontro delle eccedenze e ha indicato un numero di licenziamenti, per la seconda fase, necessariamente inferiore a quello (1635) che alla data del 12.7.2014, ossia prima dell'avvio della prima fase, rappresentava l'esigenza di riduzione complessiva.

In ciò, non si ravvisa nessuna violazione dell'art. 4, comma 3 della legge 223/1991.

In ogni caso, a prescindere dalle assorbenti circostanze che precedono, è intervenuto l'Accordo del 24.10.2014, documento 9 della reclamante principale in primo grado, il quale ha confermato il contenuto della comunicazione del 3.10.2014 in punto di



quantificazione degli esuberi, così procedendo alla sanatoria di eventuali (ma comunque inesistenti per le ragioni esposte) vizi della procedura sul punto, ai sensi dell'art. 4, comma 12, della legge 223/1991, come modificato dall'art. 1, comma 45 della legge 92/2012.

Sempre in punto di scrutinio della legittimità della procedura, deve osservarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza reclamata, già l'Accordo del 12.7.2014, poi ulteriormente precisato in quello del 24.10.2014, aveva stabilito criteri sufficientemente precisi per la scelta dei lavoratori da licenziare.

In particolare, il personale avrebbe dovuto essere individuato in vista delle esigenze organizzative e produttive, ossia, con specifico riguardo al personale di terra (al quale apparteneva la Santoro): collocazione geografica e, nell'ambito dell'ambito geografico, a parità di posizioni lavorative, sarebbero stati licenziati i lavoratori:

- 1) con minori certificazioni o abilitazioni;
- 2) in caso di parità, con minore anzianità di servizio;;
- 3) ancora, in caso di parità, con minori carichi di famiglia.

Il tutto a fronte di un allegato alla comunicazione del 3.10.2014, nel quale venivano analiticamente indicate, unità per unità, sede per sede, qualifica per qualifica, le eccedenze e i relativi profili. Per quanto atteneva alla Santoro la qualifica e la sede erano ADT Customer Center in House/Rel Clientela Roma, la quale comprendeva 29 unità, delle quali 5 da licenziare.

In tale contesto, agli interessati erano stati compiutamente forniti i criteri alla luce dei quali verificare la correttezza dell'operato dell'azienda nel procedere all'individuazione dei dipendenti da licenziare.

Quanto, però, all'applicazione dei criteri che la CAI ha fatto, contrariamente agli assunti della reclamante incidentale, a pagina 9, primo periodo del ricorso ex art. 1, comma 48, della legge 92/2012, la lavoratrice aveva espressamente contestato che la società avesse applicato i criteri indicati, i quali comportavano una comparazione per intero di tutti i dipendenti di ogni unità produttiva.



La sentenza reclamata, con argomentazione riproposta dalla CAI nel costituirsi nel procedimento r.g. 2929/2015, ha osservato che sarebbe stato onere - disatteso - della Santoro indicare i lavoratori in relazione ai quali ella sarebbe stata illegittimamente pretermessa.

Sul punto, però, rileva il Collegio come, a ben vedere, un tale onere sarebbe potuto insorgere in capo alla Santoro solo ove l'azienda avesse dato conto di come i criteri stabiliti fossero stati applicati.

La lettera di licenziamento del 31.10.2014, infatti, si limitava alla generica motivazione *“rientrando, Ella, tra le risorse individuate in applicazione dei criteri indicati nei citati accordi”*, senza spiegare, né se la comparazione fosse stata effettuata tra le 29 unità di ADT Customer Center in House/Rel Clientela Roma, né quali lavoratori avessero maggiori titoli in base ai criteri stabiliti, né quali fossero i titoli stessi.

Sul punto, nemmeno la - peraltro tardiva - deduzione della CAI in giudizio, contenuta nel ricorso in opposizione, secondo la quale tutti gli altri lavoratori asseritamente comparati avrebbero avuto titoli quali *“Corso Reservation & Ticketing, Corso Mille miglia, Corso RCL e CRM e attività di Affiancamento sulle tre Macroaree Team Mail Entry, Team gestione – Istruttorie –ENAC CAA”* è sufficiente, poiché, ancora una volta, non vengono indicati i titoli posseduti dai lavoratori e quelli della Santoro.

L'azienda, in altri termini, avrebbe dovuto, in applicazione dei criteri stabiliti e in ossequio al dovere di correttezza di cui all'art. 1375 c.c., delimitato il bacino dei comparandi, ordinarli secondo i certificati e le abilitazioni posseduti e, a parità, secondo anzianità di servizio e, ancora, in caso di parità, secondo carichi di famiglia.

Non avendovi provveduto, è la società che non ha provato di avere rispettato i criteri di scelta e non può, al contrario, addossarsi in capo alla lavoratrice l'onere di indicare rispetto a quali lavoratori Ella avrebbe avuto diritto ad essere preferita.



Deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento del licenziamento intimato con lettera del 31.10.2014, con condanna della CAI alla reintegrazione della Santoro nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, pari, quest'ultima, ad € 1.243,94 mensili, somma dedotta nel ricorso introduttivo dalla lavoratrice e non specificamente contestata dalla CAI..

Su tale importo competono interessi legali sulla somma rivalutata ai sensi dell'art. 429 ultimo comma c.p.c..

Deve, infine, essere condannata la reclamata e reclamante incidentale al pagamento dei contributi previdenziali omessi.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.

Nei confronti della CAI deve darsi atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M

Pronunciando sul reclamo principale e sul reclamo incidentale, in riforma della sentenza appellata:

Annulla il licenziamento intimato con lettera del 31.10.2014 a Santoro Roberta, condanna la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dovuta, pari quest'ultima ad € 1.243,94 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

Condanna la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. al versamento in favore di Santoro Roberta dei contributi previdenziali omessi.

Condanna la Compagnia Aerea Italiana s.p.a. al pagamento in favore di Santoro Roberta



delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 3.000 oltre 15% per spese forfettarie per il primo grado e in € 3.500 oltre 15% per spese forfettarie per il secondo grado.

Dà atto che sussistono nei confronti della reclamante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 27/10/2015

Il Consigliere estensore
Dott. Glauco Zaccardi

Il Presidente
Dott. Tiziana Assunta Orrù

